

# Processi tributari in continuo

*Con il rito telematico al via dall'1 luglio notifica degli atti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi. Accesso alle udienze anche via web*

Con il processo tributario telematico al via dall'1 luglio notifica degli atti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi. Il difensore e il fisco possono chiedere di assistere all'udienza via web. E i difensori possono accedere al fascicolo informatico degli atti con una semplice istanza online. Con una circolare diffusa ieri, il ministero dell'economia ha fornito i chiarimenti tecnici necessari all'operatività del nuovo rito.

Poggiani a pag. 27

## IMPOSTE E TASSE

*Circolare del Mineconomia sul processo digitalizzato in vigore dal 1° luglio scorso*

# Rito tributario telematico h24

## Notifica atti 365 giorni l'anno. Via alle web-udienze

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**on il processo tributario telematico, obbligatorio dallo scorso 1° luglio, notifica degli atti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi. La notifica si perfeziona con la generazione della ricevuta di accettazione. Via libera anche all'udienza a distanza.

La direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato ieri la circolare 1/DF, avente a oggetto le nuove disposizioni di giustizia tributaria digitale, di cui all'art. 16, dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018.

A decorrere dall'1/7/2019, con riferimento ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, la notifica e il deposito degli atti del processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematiche, sulla base di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 16-bis, dlgs 546/1992, mentre dal 24/10/2018 le comunicazioni eseguite dalle commissioni tributarie si perfezionano con l'avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori, ai sensi del comma 1, quarto periodo, art. 16-bis, d.lgs. 546/1992.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni con la possibilità, per gli atti notifi-

cati entro il 1° luglio scorso, di utilizzare ancora le modalità analogiche se, per esempio, la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita in data 29/06/2019, nell'ulteriore considerazione di quanto indicato dall'art. 155 c.p.c. che prevede la proroga al primo giorno non festivo successivo del termine, giacché il 29/06 e il 30/06 cadevano, rispettivamente, di sabato e di domenica. Il legislatore ha, comunque, previsto talune deroghe del regime in commento, quando le controversie sono incardinate dal contribuente personalmente o in presenza di casi eccezionali ma, in tal caso, soltanto a seguito dell'emanazione di un provvedimento motivato del Presidente della commissione tributaria, di quello di sezione o del collegio (per esempio, in tale ultimo caso, se la questione è sollevata nel corso dell'udienza).

Le notifiche degli atti processuali a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) sono trattate dall'art. 16-bis, dlgs 546/1992 e dal dm 163/2013 e le stesse s'intendono eseguite nel momento dell'invio del documento dal proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC), mentre per il destinatario si deve far riferimento al momento in cui in documento è disponibile nella propria casella; la notifica ese-

guita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza, quindi, si perfezionano se la ricevuta è generata entro le ore 23,59. Nel messaggio di posta devono essere indicati alcuni elementi suggeriti dalla circolare (§ 4.2) in modo tale da consentire, al destinatario, la corretta individuazione dell'atto e la finalità della notifica, al notificante, di ricevere le ricevute e perfezionare la procedura; sul tema il dipartimento consiglia l'indicazione in oggetto della dicitura «notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, dlgs 546/1992».

La prova della notifica degli atti processuali avviene nel deposito successivo di taluni file originati dal gestore della posta elettronica certificata in Ptt e, nel caso non si riesca a dare prova del deposito, è possibile estrarre copia su supporto analogico dell'originale del messaggio Pec inviato e dei documenti correlati, dovendo ulteriormente considerare che gli atti e i documenti





